

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 42/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 918 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Lorenzo MEDICEA, Ettore VALENTINI, Giuseppe Massimiliano BORSANI e della società U.S. ALDINI SSDARL avente ad oggetto la seguente condotta:

LORENZO MEDICEA, in qualità di dirigente, in violazione dell'art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 34, comma 2, N.O.I.F., per avere, nella gara di esordienti 2006 (seconde squadre: squadra B per l'ALCIONE e squadra C per l'ALDINI), ideato e operato la sostituzione del calciatore assente Riccardo Bertoli con Saimon Gjonaj il quale aveva già concluso la gara precedente (esordienti 2006 prime squadre) e per avere consegnato a Saimon Gjonaj la maglia n. 2, sottoscrivendo la distinta di gara nella quale risultava presente con la maglia n. 2 il calciatore Riccardo Bertoli che, invece, era assente;

ETTORINO VALENTINI, in qualità di allenatore della squadra esordienti 2006 dell'ALDINI, in violazione dell'art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver chiesto al dirigente Lorenzo Medicea di individuare un giocatore presente negli spogliatori disponibile a prendere parte all'imminente gara, consapevole che i giocatori presenti negli spogliatori avevano già disputato la gara conclusasi in precedenza;

GIUSEPPE MASSIMILIANO BORSANI, in qualità di presidente, in violazione dell'art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 34, comma 2 delle N.O.I.F., per avere consentito o, comunque, non avere impedito che il calciatore Saimon Gjonaj giocasse la seconda partita nella stessa giornata;

U.S. ALDINI SSDARL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe Massimiliano BORSANI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore, per conto della società U.S. ALDINI SSDARL, Lorenzo MEDICEA e Ettore VALENTINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Lorenzo MEDICEA, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Ettore VALENTINI, di 20 giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe Massimiliano BORSANI e di €300,00 (trecento/00) di ammenda per la società U.S. ALDINI SSDARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 AGOSTO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini